

La gestione degli appalti in base al d.l. n.
76/2020 (c.d. «decreto semplificazioni»)

Le procedure di affidamento

Alberto Barbiero

Versione 27.07.2020

Le procedure «semplificate» per affidamenti soprasoglia e sottosoglia definite dal d.l. n. 76/2020

Contestualizzazione normativa e elementi generali

Obiettivi del quadro normativo

- L'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 1 esplicitano gli obiettivi generali degli interventi di «semplificazione» delle procedure di affidamento, contestualizzandole:
 - a) incentivazione degli investimenti pubblici;
 - b) superamento delle conseguenze negative della crisi sanitaria.
- Il quadro normativo risulta in connessione con le indicazioni della Commissione Ue nella Comunicazione 2020/C 108, pubblicata sulla gazzetta ufficiale europea del 1° aprile, che delinea come regola generale l'utilizzo, per quanto possibile, delle procedure ordinarie (seppure configurando la situazione causata dall'emergenza come motivazione per la riduzione dei termini) e della procedura negoziata per ragioni d'urgenza, lasciando tuttavia al legislatore nazionale margine di intervento (soprattutto nel sottosoglia).

Elementi generali caratterizzanti tutte le procedure semplificate/derogatorie - 1

- Temporalizzazione definita per l'utilizzo sino al 31 luglio 2021.
- Sviluppo operativo caratterizzato dalla velocizzazione, mediante definizione di termini massimi, per conferire tempi certi alle procedure (2 mesi per affidamenti diretti, 4 mesi per procedure negoziate con confronto competitivo sottosoglia, 6 mesi per procedure ordinarie e negoziate con confronto competitivo soprasoglia).
- Responsabilizzazione ulteriore del RUP in relazione al rispetto dei tempi e correlata responsabilizzazione anche degli operatori economici, mediante specificazione dello sforamento come presupposto per contestazione danno erariale o per esclusione da gara/risoluzione contratto.

Elementi generali caratterizzanti tutte le procedure semplificate/derogatorie - 2

- Gli articoli 1 e 2 del decreto introducono percorsi con soluzioni derogatorie per l'affidamento di appalti di lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura) e forniture rispettivamente di valore inferiore e pari o superiore alle soglie Ue nel periodo tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2021, ma stabiliscono anche precisi vincoli temporali per la loro realizzazione.
- In entrambe gli ambiti di valore, l'attenzione è posta sul contingentamento dei tempi di sviluppo delle procedure di affidamento, dal momento del loro avvio con la determinazione a contrarre (o con atto equivalente) sino a quello dell'aggiudicazione: il percorso deve essere concretizzato nel sottosoglia in due mesi per gli affidamenti diretti e in quattro mesi per le procedure con confronto competitivo, mentre nel soprasoglia entro un periodo massimo di sei mesi.

Elementi generali caratterizzanti tutte le procedure semplificate/derogatorie - 3

- Il mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure di affidamento, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che deve essere formalizzata immediatamente dalla stazione appaltante, operando di diritto.
- La situazione critica più rilevante in ordine alle procedure di affidamento è costituita dal superamento dei termini massimi previsti dalle norme per l'aggiudicazione degli appalti e ha come unica eccezione l'eventuale sospensione determinata da interventi dell'autorità giudiziaria.

Elementi generali caratterizzanti tutte le procedure semplificate/derogatorie - 4

- Le stazioni appaltanti devono programmare accuratamente le procedure, definendo un cronoprogramma per la fase di affidamento, impegnativo per tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nella gara.
- Il responsabile unico del procedimento deve pertanto dar corso in modo tempestivo ed efficace alle attività di propria competenza e sollecitare quelle degli altri soggetti che intervengono nella procedura, ad esempio chiedendo alla commissione giudicatrice di svolgere le operazioni di valutazione delle offerte con massima continuità.
- Qualora la stazione appaltante riscontrasse comportamenti ostativi al celere sviluppo della procedura da parte di operatori economici concorrenti, potrebbe pervenire a sanzioni rilevanti, sino all'esclusione.

Focus e criticità

- La determinazione a contrarre (o l'atto con il quale comunque si avvia la procedura di affidamento) diventa determinante ai fini del calcolo dei termini entro i quali si deve pervenire all'aggiudicazione degli appalti mediante l'utilizzo delle procedure «semplificate» disciplinate dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 76/2020.
- Il nuovo quadro normativo crea una sovrapposizione con le disposizioni del Codice, ma non ne determina né la disapplicazione esplicita né la sospensione dell'efficacia.
- Possibilità di utilizzo delle procedure ex art. 36 (compresa procedura aperta) nel sottosoglia come «autovincolo», ma a condizione di rispettare la temporalizzazione e di motivare la scelta.

Gli affidamenti sottosoglia

Affidamento diretto e affidamento con procedura negoziata con
confronto competitivo

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 1

Art. 1, comma 1 d.l. n. 76/2020

- (...) in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
- In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera *b*) . (...)

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 2

- L'articolo 1 del d.l. n. 76/2020 consente alle stazioni appaltanti di affidare appalti di lavori, forniture e servizi (anche di ingegneria e di architettura) in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
- La deroga è riferita anzitutto ai moduli di affidamento definiti dalla disposizione del Codice dei contratti pubblici (affidamento diretto «puro», affidamento diretto con percorso preordinato all'individuazione dell'OE affidatario, procedura negoziata con confronto comparativo preceduta da indagine di mercato o estrazione degli OE da elenchi, procedura aperta), in quanto la norma ad efficacia transitoria definita dal decreto semplificazioni li riduce a due (affidamento diretto «puro» e procedura negoziata con confronto comparativo preceduta da indagine di mercato o estrazione degli OE da elenchi).

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 3

- L'articolo 1 del d.l. n. 76/2020 prevede anche la deroga all'art. 157, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
- Tale deroga si concretizza nella rimodulazione delle fasce di valore e delle connesse procedure per l'affidamento dei servizi tecnici.
- Pertanto, nel periodo di efficacia della norma la stessa consente alle stazioni appaltanti di affidare i servizi di ingegneria ed architettura:
 - a) mediante affidamento diretto «puro» sino a 150.000 euro;
 - b) mediante procedura negoziata con confronto comparativo preceduta da indagine di mercato o estrazione degli OE da elenchi tra i 150.000 euro e la soglia Ue (214.000 euro);
 - c) mediante procedure ordinarie (aperte e ristrette) nella fascia di valore pari o superiore alla soglia Ue.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 4

- L'articolo 1 del d.l. n. 76/2020 esplicita chiaramente nel comma 1 le disposizioni del Codice dei contratti pubblici rispetto alle quali le disposizioni in esso contenute si sovrappongono per il periodo di tempo indicato (sino al 31 luglio 2021) al fine di ottimizzare i processi di affidamento degli appalti sottosoglia.
- Negli altri commi (in particolare nel comma 2) il dato normativo definisce alcuni elementi (es. scelta del criterio di valutazione) che si configurano anch'essi come deroghe (seppure implicite) alle corrispondenti disposizioni dell'art. 36 (es. comma 9-bis).
- L'articolo 1 del d.l. n. 76/2020 non prevede tuttavia deroghe agli elementi di principio definiti per gli affidamenti sottosoglia dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, né esplicitamente né implicitamente: pertanto tali elementi si applicano anche alle procedure regolate dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 5

- L'applicazione degli elementi dettati dall'art. 36, comma 1 del Codice dei contratti pubblici alle procedure semplificate disciplinate dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020 comporta anche, con particolare, l'applicazione a tali procedure del principio di rotazione, quindi sia con riferimento all'affidamento diretto entro i 150.000 euro sia con riferimento alla procedura negoziata con confronto comparativo tra tale valore e le soglie Ue (per la quale la nuova disposizione fa un riferimento esplicito, contenuto nella lettera b del comma 2).
- Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di seguire le indicazioni a suo tempo definite dall'Anac nelle linee-guida n. 4 (e validate da ampia giurisprudenza) in ordine all'applicazione del principio di rotazione, alla possibilità di non applicarlo quando scelgano di sviluppare le procedure con ampio confronto di mercato e alla necessità di motivare la sussistenza di particolari presupposti quando intendano derogare alla sua applicazione.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 6

- Le disposizioni contenute nell'art. 1 del d.l. n. 76/2020 configurano elementi derogatori riferibili solo ad alcune norme del Codice dei contratti pubblici.
- Di conseguenza, le stazioni appaltanti devono applicare a tali procedure le altre disposizioni organizzative (es. l'obbligo di gestione delle procedure con piattaforme telematiche ex art. 40, comma 2 del Codice) e procedurali (es. il soccorso istruttorio nelle gare gestite con la procedura negoziata con confronto comparativo) del d.lgs. n. 50/2016.
- Le amministrazioni pubbliche ed altri soggetti ad esse assimilati sono inoltre tenute ad applicare tutte le disposizioni, derivanti da norme di finanza pubblica, relative all'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per l'acquisizione di determinate tipologie di beni/servizi.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 7

- Le amministrazioni pubbliche, in relazione alle procedure regolate dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020, devono procedere, per l'acquisizione di beni e servizi di valore compreso tra i 5.000 euro e le soglie Ue (241.000 euro per la soglia standard per forniture e servizi, 750.000 euro per la soglia relativa ai servizi sociali e agli altri servizi compresi nell'allegato IX) mediante ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) oppure mediante ricorso ad un altro mercato elettronico (conforme alle norme in materia) oppure mediante utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla centrale di committenza/soggetto aggregatore regionale, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 8

- L'utilizzo delle procedure derogatorie disciplinate dall'art. 1 del d.l. n. 76/2020 comporta anche l'applicazione di tutte le disposizioni derivanti da leggi e da provvedimenti delle autorità di regolazione che incidono sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
- Conseguentemente, per tali procedure devono essere effettuati alcuni adattamenti rispetto alla regolamentazione vigente per alcune procedure connesse stabilite dall'Anac, come, ad esempio:
 - a) sino a modifica, per l'affidamento diretto eccedente i 40.000 euro, le stazioni appaltanti devono acquisire il CIG «ordinario»;
 - b) sino a modifica, in relazione alle comunicazioni obbligatorie verso l'Anac (mediante il sistema Simog), continuano a valere le regole dalla stessa definite in modo differenziato per gli affidamenti di valore inferiore e superiore ai 40.000 euro.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 9

- (...) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
- *a)* affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 10

- *b)* procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. (...)

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 11

- L'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 sintetizza in due soluzioni i moduli procedurali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, configurandoli in rapporto:
 - a) al modello dell'affidamento diretto «puro», rapportabile a quello statuito dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici (si veda per la definizione Anac, delibera n. 569 del 1° luglio 2020);
 - b) al modello della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con confronto comparativo, preceduta da una fase di individuazione degli OE da invitare realizzata mediante indagine di mercato (sollecitata con avviso pubblico a presentare manifestazioni d'interesse a essere invitati) o estrazione da elenco di OE, sviluppata secondo il «format» del comma 6 dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016.

Le procedure di affidamento di appalti di valore inferiore alle soglie Ue / 8

Modulo procedurale	Servizi/Forniture	Lavori
Affidamento diretto entro 150.000 euro	Sì	Sì
Procedura negoziata con confronto comparativo con almeno 5 OE invitati	Tra 150.000 e soglie Ue (214.000/750.000 servizi all. IX)	Tra 150.000 e 350.000
Procedura negoziata con confronto comparativo con almeno 10 OE invitati	No	Tra i 350.000 e 1.000.000 euro
Procedura negoziata con confronto comparativo con almeno 15 OE invitati	No	Tra 1.000.000 euro e 5.350.000 euro

L'affidamento diretto (art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020)

Modulo procedurale, fascia di valore, individuazione dell'OE

L'affidamento diretto / 1

- La parte della disposizione (comma 2, lett. a) che disciplina l'affidamento diretto, non prevede alcun percorso o processo predefinito per l'individuazione dell'Operatore Economico con il quale pervenire all'aggiudicazione.
- Le stazioni appaltanti hanno quindi libertà di scelta in ordine alle modalità di individuazione dell'OE (come più volte evidenziato dalla giurisprudenza: v. Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 353 del 25 marzo 2018), potendo fare riferimento:
 - a) alle soluzioni indicate dall'Anac nelle Linee-guida 4, al paragrafo 4.3.1. (comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe; analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici);
 - b) a percorsi più strutturati, con eventuali strumenti sollecitatori (avvisi pubblici), anche al fine di creare elenchi di OE tra i quali individuare il potenziale affidatario.

L'affidamento diretto / 2

- Nell'impostare il percorso per l'individuazione dell'OE con il quale procedere all'affidamento diretto, le SA devono tenere in considerazione la differenza tra la richiesta di preventivi (caratterizzata da informalità e da un confronto tra le esigenze della SA e la proposta di ciascun OE consultato) e la procedura comparativa (finalizzata appunto a porre in comparazione tra loro offerte degli OE, sulla base dell'applicazione di un criterio di valutazione dichiarato), in quanto quest'ultima costituisce una vera e propria gara e deve seguirne le regole.
- La differenza tra la richiesta di preventivi e la procedura selettiva/comparativa è stata presa in esame dalla giurisprudenza, con significativa definizione di elementi distintivi.

L'affidamento diretto / 3

- (...) «in mancanza di precisi criteri di selezione non si realizza una gara in senso tecnico né si instaura una procedura competitiva, ma una mera consultazione e comparazione di offerte, sostanzialmente rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della pubblica amministrazione (...)» (Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 52209 del 20 novembre 2018).
- Sulla differenza del percorso di analisi delle proposte di preventivo (rappresentabile in particolare al processo di individuazione dell'OE nell'affidamento diretto) rispetto a quello di valutazione delle offerte (riconducibile tipicamente alla fase di gara della procedura negoziata) sono intervenute anche la giurisprudenza amministrativa (v. Tar Sardegna, sez. II, decr. 212 del 30 agosto 2019) e l'Anac (v. delibera n. 569 del 1° luglio 2020).

L'affidamento diretto / 4

- Il comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020 stabilisce al primo periodo che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- L'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici prevede che «(...) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.».

L'affidamento diretto / 4

- A fronte dell'esplicita previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 1 del d.l. n. 76/2020, le SA appaltanti che procedono all'affidamento diretto di appalti di lavori, beni e servizi entro il valore dei 150.000 euro sono tenute a esplicitare il percorso realizzato per individuare l'Operatore Economico al quale hanno affidato l'appalto.
- La disposizione del decreto rafforza quindi l'obbligo motivazionale in ordine agli elementi essenziali del rapporto con l'OE affidatario e, soprattutto, in ordine alle modalità con le quali lo stesso è stato individuato.
- L'esplicitazione delle ragioni della scelta dell'OE richieste dal comma 2 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici costituisce traduzione operativa del principio di trasparenza (sull'evidenziazione delle regole seguite) e del principio di pubblicità (che ha il suo veicolo proprio nell'atto di affidamento).

L'affidamento diretto / 5

- La formalizzazione dell'affidamento diretto mediante le procedure telematiche comporta, in attesa dell'adeguamento da parte dei gestori delle piattaforme, l'analisi delle opzioni possibili.
- Per l'acquisizione di beni e servizi nel Mepa, ad esempio, è già possibile l'utilizzo della procedura di «trattativa diretta» per affidamenti ad un unico operatore economico in base alle fattispecie previste dall'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, oltre che per l'affidamento diretto entro i 40.000 euro in base all'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Codice dei contratti pubblici.

L'affidamento diretto / 6

Elemento	Riferimento	Specificazioni
Fascia di valore entro 150.000 euro per l'utilizzo dell'affidamento diretto.	Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020	Valido per lavori, forniture di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura.
Modulo non descrittivo di modalità specifiche per l'individuazione dell'OE con cui procedere all'affidamento diretto.	Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020	Libertà di forme per l'effettuazione del percorso (indagine di mercato) per l'individuazione dell'OE.
Formalizzazione mediante atto unico equivalente.	Art. 1, comma 3 d.l. n. 76/2020 con rinvio all'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016	Obbligo motivazionale in ordine agli elementi essenziali dell'affidamento, tra cui le ragioni (modalità) della scelta dell'OE.

L'affidamento diretto /7

Affidamento diretto - 60 giorni (2 mesi)

Individuazione OE (senza percorso predeterminato – libertà di forme)

Affidamento mediante utilizzo MEPA/Piattaforma telematica

Focus su eventuali problematiche relative a utilizzo piattaforme.

Formalizzazione affidamento diretto con atto unico equivalente ex art. 32, comma 2 Codice

Specificazione del percorso effettuato per individuare l'OE e per l'affidamento

La procedura negoziata con confronto
comparativo
(art. 1, comma 2, lett. b) d.l. n. 76/2020)
Modulo procedurale, fascia di valore, individuazione dell'OE

Le procedure negoziate con confronto / 1

- L'articolo 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 delinea per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di valore compreso tra i 150.000 euro e le soglie Ue il modulo della procedura negoziata senza bando, con confronto competitivo tra un certo numero di OE, invitati dalla stazione appaltante dopo essere stati individuati mediante un percorso specificamente sviluppato (indagine di mercato, mediante avviso pubblico finalizzato a sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse a essere invitati alla eventuale successiva gara) o mediante estrazione da un elenco, precedentemente costituito (sulla base di un avviso pubblico) e impostato secondo uno schema di aggiornamento dinamico.
- Il modulo corrisponde a quello definito dal Codice dei contratti pubblici sia nell'art. 36 sia nell'art. 63, comma 6.

Le procedure negoziate con confronto / 2

- L'individuazione degli OE da invitare alla procedura di gara deve avvenire mediante indagine di mercato o mediante ricorso ad elenco di operatori economici.
- Possono essere applicate in tale prospettiva le soluzioni definite dall'Anac nelle linee-guida n. 4, consolidate anche nelle interpretazioni giurisprudenziali.
- La disposizione del d.l. n. 76/2020 esplicita l'applicazione del criterio di rotazione ai soggetti da invitare, in termini analoghi a quanto previsto nell'art. 36 del Codice (si vedano lett. c e c-bis del comma 2) e richiede la pubblicazione dei risultati della procedura con indicazione anche degli OE invitati.

Le procedure negoziate con confronto / 3

- L'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 prevede che nell'organizzazione della procedura di confronto comparativo (consultazione) la SA tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
- La previsione è correlabile all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 5-27 maggio 2020, che ha sancito l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale definitiva di una condizione di favor (riserva del 50%) per le imprese locali nel coinvolgimento (invito) nelle procedure di affidamento sottosoglia.
- Il criterio introdotto dalla disposizione del decreto sollecita le SA a prendere in considerazione soluzioni che evitino il determinarsi di condizioni discriminatorie per OE non aventi sede legale o operativa nel territorio della stessa SA.

Le procedure negoziate con confronto / 4

- Il criterio della differente dislocazione territoriale impone alle SA una necessaria definizione di sistemi selettivi degli OE, sia nella fase di individuazione sia soprattutto nella fase di successiva definizione degli inviti, tali da consentire la formazione del novero degli OE stessi senza elementi che evidenzino l'intento della stessa SA di applicare «volutamente» preferenze o riserve su base territoriale.
- Qualora la SA opti per l'individuazione del numero minimo di OE da invitare, secondo la norma, dovrà adottare meccanismi selettivi che evitino l'afferenza degli stressi ad un unico contesto territoriale.
- Qualora la SA opti per invitare tutti i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse, anche se afferenti a un unico contesto territoriale può procedere, in quanto, in tal caso, la formazione del novero degli OE è determinata dalle dinamiche del «mercato di riferimento».

Le procedure negoziate con confronto / 5

Articolo 1, comma 3 d.l. n. 76/2020

- (...) Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera *b*) , le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
- Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 commi 2, 2 -*bis* e 2 -*ter* , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
(...)


Le procedure negoziate con confronto / 6

- L'art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020 definisce alcune deroghe procedurali applicabili alle procedure negoziate con confronto comparativo.
- Le stazioni appaltanti non hanno l'obbligo di seguire le regole del comma 9-bis dell'art. 36 del Codice, potendo scegliere liberamente tra il criterio dell'OEPV e quello del prezzo più basso (non è precisato alcun obbligo motivazionale specifico).
- In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, si applica l'esclusione automatica delle offerte, assumendo a riferimento un parametro numerico inferiore (in caso di almeno 5 offerte).
- Le SA, inoltre, in base al comma 4 dell'art. 1 possono non richiedere la garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice e, qualora scelgano di richiederla, la stessa è dimezzata nel valore definito (es. se 2% «standard», la cauzione da corrispondere è pari all'1% del valore dell'appalto).

Le procedure negoziate con confronto / 7

Elemento	Riferimento	Contenuti della regolamentazione
Individuazione degli OE da invitare	Art. 1, comma 2, lett. b) d.l. n. 76/2020	Obbligo di indagine di mercato o di estrazione da elenco.
Elementi di cui tener conto nell'individuazione degli OE	Art. 1, comma 2, lett. b) d.l. n. 76/2020	Obbligo di tener conto della diversa dislocazione territoriale.
Procedura di confronto comparativo (gara)	Art. 1, comma 2, lett. b) d.l. n. 76/2020	Esplicito rinvio all'art. 63 del Codice (rinvio implicito al format del comma 6).
Cauzione provvisoria	Art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020	Non richiesta. Se la SA decide di richiederla, è definita nella metà del valore stabilito dall'art. 93 del Codice.
Criterio di valutazione	Art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020	Libera scelta della SA (deroga al comma 9-bis dell'art. 36 del Codice).
Rilevazione delle offerte anormalmente basse in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo	Art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020	Riferimento ai metodi definiti dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016.
Applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse	Art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020	In caso di un numero di offerte pari o superiore a cinque (deroga rispetto al comma 8 dell'art. 97 del Codice, che prevede l'applicazione solo in caso di un numero di offerte non inferiore a dieci).

Le procedure negoziate con confronto / 8



Gli affidamenti soprasoglia

Procedure ordinarie (accelerate) e affidamento con procedura negoziata
con confronto competitivo

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 1

- Il comma 1 dell'articolo 2 del d.l. n. 76/2020 contestualizza il quadro normativo derogatorio in relazione alla fase post-emergenziale, disponendo (con una formulazione sostanzialmente analoga a quella del comma 1 dell'art. 1), definendo un termine di sviluppo più ampio per le procedure.
- «(...) si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. (...)».

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 2

Articolo 2, comma 2 d.l. n. 76/2020

- «2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).».

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 3

- La disposizione del d.l. n. 76/2020 configura per l'affidamento di appalti di lavori, servizi (compresi quelli di ingegneria e architettura, risultando la norma combinata con le deroghe previste per l'art. 157 del Codice dell'art. 1 del decreto) e forniture di valore pari o superiore alle soglie Ue come prima soluzione l'utilizzo delle procedure ordinarie (procedura aperta ex art. 60 e procedura ristretta ex art. 61 del Codice dei contratti pubblici), nonché, qualora ne sussistano i presupposti, l'utilizzo della procedura competitiva con negoziazione (regolata dall'art. 62 del Codice).
- In relazione alle procedure aperte e ristrette il quadro normativo contenuto nel decreto consente di applicare i termini ridotti per ragioni d'urgenza previsti dalle stesse norme del d.lgs. n. 50/2016, «motivando» l'utilizzo con la situazione di gestione delle conseguenze negative della crisi sanitaria causata dal Covid-19 (seguendo lo «schema operativo» delineato dalla Commissione Ue).

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 4

Articolo 2, comma 3 d.l. n. 76/2020

- «3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.».

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 5

- Le SA, nell'area soprasoglia, possono fare ricorso anche alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando, in base all'art. 63 del Codice, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza determinate dagli effetti negativi della crisi causata dal Covid-19, qualora non sia possibile rispettare i termini (ridotti) per le procedure aperte o ristrette.
- La prefigurazione delle ragioni di estrema urgenza (correlate agli effetti della crisi sanitaria) connota la procedura negoziata con riferimento al modulo prefigurato dal comma 2, lett. c) dell'art. 63, cui si combina necessariamente il format del comma 6 della stessa disposizione, che prevede il confronto competitivo con invito ad almeno cinque operatori, individuati mediante indagine di mercato o estrazione da elenchi.

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 6

Articolo 2, comma 4 d.l. n. 76/2020

- «4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.»

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 7

- Le procedure negoziate senza pubblicazione di bando, con confronto competitivo, indette in base al comma 3 dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020 possono essere sviluppate con ampie deroghe procedurali, dovendo rispettare alcuni elementi essenziali in rapporto alle varie fasi:

Norme penali	Riferimento generico, riconducibile al dovere di rispetto del principio di correttezza (es. evitando di derogare a regole a presidio della segretezza della fase di impostazione della procedura di affidamento)
Normativa antimafia	Rispetto delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 159/2011, come peraltro «ottimizzate» dall'art. 3 dello stesso d.l. n. 76/2020
Principi inderogabili Ue	Principio di concorrenza e relativi principi correlati (pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità)
Principi articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici	Principi Ue + economicità, efficacia; Criteri ambientali minimi; Conflitto di interessi
Normativa in materia di subappalto	Art. 105 del Codice, da applicare tenendo conto della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue.

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 8

- Le deroghe procedurali consentono alle SA di impostare le procedure in piena libertà, ad esempio sia con riferimento ai termini sia con riguardo alla scelta del criterio di aggiudicazione sia con riferimento allo sviluppo delle attività di verifica dell'anomalia delle offerte.
- Le deroghe procedurali sono applicabili anche alle procedure di affidamento che hanno ad oggetto interventi in particolari settori (es. edilizia scolastica, edilizia sanitaria, infrastrutture stradali).
- Il presupposto oggettivo determina un'applicazione del quadro derogatorio anche in caso di utilizzo di procedure aperte o ristrette.
- La portata della deroga riguarda tutte le tipologie di appalti, comprendendo quindi lavori, forniture di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria e di architettura.

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 9

- Il quadro normativo derogatorio definito (in particolare dal comma 3 e dal comma 4) dall'art. 2 del d.l. n. 76/2020 per gli affidamenti soprasoglia è equilibrato da due disposizioni: una finalizzata all'ottimizzazione del processo gestionale, l'altra a garantire adeguata pubblicità alle procedure stesse.
- Il RUP è chiamato (comma 5) a validare ed approvare con propria determinazione adeguatamente motivata, ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
- Il ruolo del responsabile unico del procedimento viene rafforzato, rispetto al quadro normativo vigente, riconducendo allo stesso l'approvazione delle «fasi-chiave» (peraltro da correlare al quadro di competenze definito dal Codice).

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 10

- La garanzia di adeguata pubblicità delle procedure derogatorie è assicurata dal comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 76/2020.
- « 6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente » e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.»
- La pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei contratti pubblici determina anche la correlata pubblicazione sul sito del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it), in base al comma 2 della stessa disposizione.

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 10

Procedura	Ottimizzazioni procedurali	Particolarità
Aperta (art. 60), Ristretta (art. 61) o competitiva con negoziazione (art. 62)	Riduzione dei termini per la presentazione delle offerte “automotivata” dalla normativa (rif.to art. 8)	Conforme a linea indicata da Commissione Ue in Comunicazione 1° aprile 2020
Negozziata con confronto comparativo (art. 63, comma 2, lett. c e comma 6)	Deroga ampia a disposizioni procedurali Codice (eccetto artt. 30, 34, 42, Principi Ue, normativa antimafia, normativa subappalto)	Obbligo di motivazione per utilizzo in caso di impossibilità utilizzo procedure ordinarie, per ragioni di estrema urgenza determinate da misure anti Covid-19
Tutte le procedure, se riferite a particolari settori (edilizia scolastica, sanitaria, infrastrutture stradali, ecc. – v. comma 4 art. 2)	Deroga ampia a disposizioni procedurali Codice (eccetto artt. 30, 34, 42, Principi Ue, normativa antimafia, normativa subappalto)	Contestualizzazione rispetto a particolare settore.

Le procedure di affidamento di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue / 11

Procedure aperte/Ristrette o Negoziato con confronto comparativo per soprasoglia - 180 giorni (6 mesi)

Utilizzo termini ridotti per urgenza in procedure aperte o ristrette (ex art. 8)

Necessaria esplicitazione presupposti per utilizzo procedura negoziata (ma contestualizzazione rispetto a post emergenza)

Necessaria esplicitazione dei presupposti oggettivi (es. edilizia scolastica, infrastrutture stradali, ecc.)

Affidamento mediante utilizzo Piattaforma telematica

Focus su deroghe procedurali consentite per procedure negoziate con confronto comparativo

Formalizzazione con aggiudicazione

Le novità (anche transitorie) per le procedure di affidamento

Interventi su alcuni aspetti procedurali

Le novità per le procedure di affidamento / 1

- L'articolo 8 del d.l. n. 76/2020 riporta un'ampia e variegata serie di disposizioni che, con differente efficacia temporale, intervengono sulle procedure per la gestione degli affidamenti di appalti.
- Alcune disposizioni hanno efficacia limitata agli appalti in corso e da sviluppare entro il 31 luglio 2021.
- Alcune disposizioni modificano invece «stabilmente» norme del Codice dei contratti pubblici.
- Il quadro normativo che incide sull'impostazione delle procedure di affidamento (in particolare di quelle di gara) comprende anche alcune disposizioni contenute nel d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020.

Le novità per le procedure di affidamento / 2

- Il primo pacchetto di norme, contenuto nel comma 1 dell'art. 8 e riferito in particolare alle procedure pendenti (bando pubblicato, lettera di invito inviata) alla data di entrata in vigore del decreto, nonché applicabile alle procedure avviate dall'entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 sino al 31 luglio 2021, focalizza l'attenzione:
 - a) sul sopralluogo, che deve essere previsto come obbligatorio solo quando effettivamente necessario (lett. b);
 - b) sull'applicazione in via generale dei termini ridotti per ragioni d'urgenza nelle procedure aperte e ristrette (lett. c);
 - c) sulla possibilità di avviare le procedure di affidamento anche se non previste nella programmazione già adottata, a condizione di adeguarla entro 30 giorni (lett. d).

Le novità per le procedure di affidamento / 3

- Per le procedure già in corso, per le quali sia scaduto il termine di presentazione delle offerte prima del 2 febbraio 2020 e vi sia stata la sospensione dei termini procedimentali in base all'art. 103 del d.l. n. 18/2020, il comma 2 dell'art. 8 prevede l'obbligo di conclusione (con l'aggiudicazione) entro il 31 dicembre 2020.
- Disposizione di analogo contenuto sollecitatorio è prevista nel comma 3, con riferimento agli accordi quadro efficaci alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio), affinché le stazioni appaltanti provvedano all'affidamento degli appalti attuativi p all'esecuzione degli stessi accordi. Nell'applicazione di tale disposizioni le SA devono tuttavia tener conto dell'eventuale proiezione pluriennale degli accordi-quadro, per cui la norma è interpretabile come sollecitatoria con riferimento alla quota di appalti attuativi affidabile nel corso del 2020.

Le novità per le procedure di affidamento / 4

Articolo 8, comma 5 d.l. n. 70/2020

(disposizioni applicabili dal 17 luglio 2020)

- «*b*) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”

Le novità per le procedure di affidamento / 5

- Le modifiche «definitive» al codice dei contratti pubblici sono disposte dal comma 5 dell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 e comprendono anzitutto la riformulazione del comma 4 dell'art. 80, con l'individuazione dell'irregolarità contributiva e fiscale non definitivamente accertata come causa di esclusione dalle procedure selettive, quando dimostrabile dalla stazione appaltante: la norma riprende una previsione già inserita lo scorso anno nello sblocca-cantieri e poi stralciata in sede di conversione, ora riproposta, in quanto rientrante tra gli elementi oggetto della procedura di infrazione avviata nel 2019 dalla Commissione Ue.
- Una sostanziale innovazione risulta invece nell'art. 83, con la specificazione (nel nuovo comma 5-bis) dei parametri per la valutazione dell'adeguatezza della polizza assicurativa, quando utilizzata come requisito di capacità economico-finanziaria, rapportati al valore dell'appalto.

Le novità per le procedure di affidamento / 6

Articolo 8, comma 5 d.l. n. 76/2020

(disposizioni applicabili dal 17 luglio 2020)

- «5 -*bis* . In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c) , l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»

Le novità per le procedure di affidamento / 7

- La lettera d) del comma 5 dell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 modifica l'art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, consentendo ora la presentazione di proposte «spontanee» di PPP anche qualora gli interventi siano previsti in programmazione, comportando la seguente nuova formulazione del primo periodo della disposizione del Codice dei contratti pubblici: «15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, **anche non presenti** negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. (...)».

Le novità per le procedure di affidamento / 8

Ridefinizione termini contenuti nello «sblocca-cantieri»

- Il comma 7 dell'art. 8 del d.l. n. 76/2020 allunga sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni ad efficacia temporanea dell'art. 1 della legge n. 55/2019, per cui sino a tale data, in relazione allo sviluppo delle procedure di affidamento, i Comuni non capoluogo non hanno obbligo di fare ricorso ai modelli di aggregazione previsti dall'art. 37, comma 4 del Codice, tutte le stazioni appaltanti possono nominare i componenti della commissione giudicatrice (nelle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa) senza dover ricorrere all'albo degli esperti tenuto da Anac e l'appalto integrato può essere utilizzato senza particolari vincoli.

Le novità per le procedure di affidamento / 9

- In relazione all'impostazione delle procedure di affidamento (in particolar modo degli atti regolatori della disciplina di gara) è necessario che le SA pongano particolare attenzione alle numerose disposizioni (alcune definitive, altre a valenza transitoria) definite dalla normativa adottata durante l'emergenza Covid-19 e nella fase immediatamente successiva.
- Le disposizioni più rilevanti sono:
 - a) la modifica dell'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, con la nuova definizione delle attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui ora rientrano i servizi di ristorazione collettiva e i servizi di igiene ambientale), ad opera dell'art. 4-bis del d.l. n. 23/2020 conv. in l. n. 40/2020;
 - b) l'esonero dal pagamento del contributo gare ad Anac, sino al 31 dicembre 2020, in base all'art. 65 del d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020.

Le novità per le procedure di affidamento / 10

Possibilità di avvio procedura anche se non prevista in programmazione	Art. 8, comma 1, lett. d) d.l. 76/2020	Aggiornamento Programma entro 30 gg
Irregolarità contributiva e fiscale anche non definitivamente accertata	Art. 8, comma 5 d.l. 76/2020 > 80 comma 4 d.lgs. n. 50/2016	Evidenziazione della nuova norma negli atti di gara
Parametri di adeguatezza della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali	Art. 8, comma 5 d.l. 76/2020 > 83 comma 3 d.lgs. n. 50/2016	Specificazione in atti di gara quando l'elemento è utilizzato come requisito di capacità economico-finanziaria
Iscrizione white list per servizi/lavori sensibili	Art. 1, commi 52-53 legge n. 190/2012 come modificato da Art. 4-bis d.l. n. 23/2020 conv. In l. n. 40/2020	Specificazione come requisito per partecipazione a gara in atti di gara
Esonero da versamento contributo gare	Art. 65 d.l. n. 34/2020	Specificazione in atti di gara
Obbligo di sopralluogo previsto solo se effettivamente necessario	Art. 8, comma 1, lett. b) d.l. 76/2020	Motivazione in determinazione a contrarre e sintetizzata anche in atti di gara
Effettuazione del sopralluogo in condizioni di sicurezza vs Covid-19	Anac deliberazione 312/2020	Dettaglio negli atti di gara delle modalità di effettuazione del sopralluogo (anche con ausilio virtuale)
Applicazione dei termini ridotti per le procedure ordinarie	Art. 8, comma 1, lett. c) d.l. 76/2020	Richiamo del dato normative nella determina a contrarre e negli atti di gara (con rinvio a motivazione emergenziale)
Nomina commissione giudicatrice senza ricorso ad Albo esperti Anac	Art. 77, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 con efficacia sospesa dall'art. 1, comma 1, lett. c) legge 55/2019, con proroga sino al 31.12.2021 in base art. 8, comma 7 d.l. 76/2020	Specificazione sintetica in atti di gara
Effettuazione sedute pubbliche con modalità volte a evitare contatti/assembramenti (es. videoconferenza)	Anac deliberazione n. 312/2020	Specificazione negli atti di gara
Svolgimento delle attività della Commissione giudicatrice con strumenti da remoto per evitare contatti/assembramenti (es. videoconferenza)	Anac deliberazione n. 312/2020 Art. 77, comma 2 d.lgs. n. 50/2016	Specificazione negli atti di gara

Alberto Barbiero

tel.: 3382261291

alberto.barbiero1@gmail.com